

Fondazione collettiva Swiss Life
per il 2° pilastro, Zurigo
(Fondazione)

Atto di fondazione

Entrata in vigore: 17 marzo 2010

Art. 1 Ragione sociale e sede

1 - Ragione sociale

Swiss Life SA (*fondatrice*) istituisce una fondazione collettiva (di seguito denominata fondazione) ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.

2 - La fondazione porta il seguente nome:

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro

(Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule)

(Fondation collective Swiss Life pour le 2^e pilier)

(Swiss Life Collective Foundation 2nd Pillar)

3 - Sede

La fondazione ha sede a Zurigo. Il consiglio di fondazione può, con il consenso dell'autorità competente, trasferire la sede della fondazione in un'altra località svizzera.

Art. 2 Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione.

Art. 3 Scopo

1 - Scopo

La fondazione ha per scopo l'attuazione della previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni esecutive, a favore dei dipendenti e dei datori di lavoro delle imprese affiliate alla fondazione con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, nonché dei rispettivi familiari e superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

2 - Adesione

L'adesione dell'impresa avviene in base a un contratto di adesione scritto. Mediante tale contratto viene istituita un'opera di previdenza.

3 - Ambito delle prestazioni

La fondazione può anche concedere protezione previdenziale oltre le prestazioni legali minime o solo in ambito extraobbligatorio, compreso il sostegno in situazioni di bisogno, quali la malattia, l'infortunio o la disoccupazione.

4 - Regolamenti

Il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti di previdenza sull'attuazione dello scopo della fondazione, in particolare sul modo e l'entità delle prestazioni di previdenza, sul finanziamento delle opere di previdenza nonché sul rapporto fra i datori di lavoro, le persone assicurate e i destinatari. Il consiglio di fondazione può sempre modificare o abrogare i regolamenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari, in particolare allorché leggi, ordinanze o sentenze di un organo giurisdizionale supremo lo richiedono.

Il consiglio di fondazione emana gli altri regolamenti necessari, in particolare un regolamento d'organizzazione per la fondazione, per le commissioni amministrative e un regolamento elettorale. Emanando anche un regolamento in materia d'investimenti e un regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve nonché un regolamento sulla liquidazione parziale.

5 - Opere di previdenza

Le attuali opere di previdenza sono indipendenti le une dalle altre e vengono gestite a conti separati. Il consiglio di fondazione cura, tuttavia, congiuntamente l'investimento dei valori patrimoniali.

6 - Contratto d'assicurazione

Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può concludere contratti d'assicurazione con società d'assicurazione sulla vita autorizzate per tutti o solo per singoli rischi. La fondazione deve sempre essere al contempo contraente e beneficiaria.

Art. 4 Patrimonio

1 - Capitale della fondazione

La fondatrice conferisce alla fondazione un capitale iniziale pari a 100 000 franchi.

2 - Accumulo di patrimonio della fondazione

Il patrimonio della fondazione viene alimentato mediante contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei dipendenti, stanziamenti volontari dei datori di lavoro e di terzi nonché mediante eventuali eccedenze da contratti d'assicurazione nonché proventi del patrimonio della fondazione.

3 - Prestazioni dal patrimonio

Con il patrimonio della fondazione non devono essere effettuate prestazioni (eccettuate prestazioni effettuate a scopo di previdenza) a cui le imprese affiliate sono già tenute per legge o il cui carattere è di prestazione salariale (per esempio indennità di rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche, ecc.).

4 - Gestione patrimoniale

Il patrimonio della fondazione dev'essere investito e gestito secondo l'art. 71 LPP in base ai principi riconosciuti (ripartizione dei rischi, sicurezza, rendimento e liquidità).

5 - Riserva dei contributi del datore di lavoro

I contributi del datore di lavoro possono essere erogati da mezzi della fondazione, se da questi in precedenza sono state accumulate riserve dei contributi in seno all'opera di previdenza e le stesse sono state indicate a parte.

Art. 5 Organi

- 1 -** Gli organi della fondazione sono costituiti dal consiglio di fondazione, dalle commissioni amministrative e dall'ufficio di revisione.

Art. 6 Consiglio di fondazione

1 - Organo supremo

L'organo supremo della fondazione è il consiglio di fondazione, composto almeno da quattro membri, designati pariteticamente da dipendenti e datori di lavoro. Per la fase costitutiva la fondatrice può far ricorso a periti indipendenti. Le particolarità della gestione paritetica vengono disciplinate in un regolamento elettorale e in un regolamento d'organizzazione a parte. Il consiglio di fondazione si autocostruisce.

2 - Rappresentanza di fronte a terzi

Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione di fronte a terzi e stabilisce i diritti di rappresentanza. I membri del consiglio di fondazione firmano congiuntamente a due. Le commissioni amministrative non hanno alcun diritto di rappresentanza nei confronti di terzi.

3 - Direzione e diligenza

Il consiglio di fondazione dirige le attività della fondazione in base alla legge e alle ordinanze, alle disposizioni previste nell'atto di fondazione e nei regolamenti, nonché in base alle direttive dell'autorità di vigilanza.

4 - Deliberazione

Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti, a condizione che il regolamento d'organizzazione non preveda un quorum qualificato. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni e alle decisioni. La deliberazione può essere presa anche mediante circolare.

La fondatrice può partecipare alle sedute del consiglio di fondazione con funzione esclusivamente consultiva.

5 - Comitato d'investimento

Il consiglio di fondazione può eleggere un comitato d'investimento. I dettagli sui diritti e gli obblighi del comitato d'investimento sono disciplinati nel regolamento d'organizzazione emanato dal consiglio di fondazione.

6 - Gestione degli affari e gestione patrimoniale

Il consiglio di fondazione può affidare l'amministrazione e la gestione degli affari nonché la gestione patrimoniale a una o più persone, risp. istituzioni.

7 - Accordo con il perito in materia di previdenza professionale

Il consiglio di fondazione, d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure adeguate allorché il patrimonio della fondazione è insufficiente ad adempiere gli obblighi della fondazione.

Art. 7 Commissione amministrativa

1 - Compiti

Ogni impresa affiliata alla fondazione costituisce una commissione amministrativa. La commissione amministrativa non può rappresentare la fondazione di fronte a terzi.

2 - Composizione

La commissione amministrativa è composta pariteticamente di rappresentanti dei dipendenti e di rappresentanti del datore di lavoro.

3 - Diritti e obblighi

I dettagli sulla modalità dell'elezione, sui diritti e gli obblighi della commissione amministrativa sono disciplinati nel regolamento d'organizzazione emanato dal consiglio di fondazione.

Art. 8 Ufficio di revisione e perito

1 - Ufficio di revisione

Il consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione riconosciuto della verifica annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale (art. 53 cpv. 1 LPP).

2 - Perito in materia di previdenza professionale

Il consiglio di fondazione sottopone l'istituzione di previdenza a verifica attuariale periodica da parte di un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (art. 53 cpv. 2 e 3 LPP).

Art. 9 Successione dei diritti, scioglimento e liquidazione

1 - Scioglimento del contratto di adesione; liquidazione dell'impresa

In caso di scioglimento di un contratto di adesione con un'impresa o di liquidazione dell'impresa, vengono dapprima tacitati i destinatari dell'opera di previdenza. La commissione amministrativa, risp. il consiglio di fondazione decide in merito a un eventuale importo residuo nell'ambito delle disposizioni legali e regolamentari.

2 - Successione dei diritti

In caso di trapasso della fondatrice a un successore legale o in caso di fusione con un'altra ditta, il consiglio di fondazione deciderà circa la continuazione della fondazione. Se la fondazione viene mantenuta, le disposizioni del presente atto si applicano per analogia ai successori legali della fondatrice.

3 - Scioglimento della fondatrice

In caso di scioglimento della fondatrice o del suo successore legale, la fondazione, senza decisione contraria del consiglio di fondazione, viene continuata.

4 - Scioglimento della fondazione

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio dev'essere utilizzato in primo luogo per garantire i diritti legali e regolamentari dei destinatari. Un'eventuale parte residua dev'essere utilizzata nell'ambito dello scopo della fondazione. La liquidazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione, il quale rimane in carica fino a liquidazione ultimata. Resta riservata una disposizione di tenore diverso nella decisione relativa allo scioglimento dell'autorità di vigilanza.

5 - Rimborso di mezzi della fondazione

È escluso il rimborso di mezzi della fondazione alla fondatrice o ai suoi successori legali oppure l'utilizzazione che esuli dagli scopi della previdenza a favore del personale.

6 - Consenso dell'autorità di vigilanza

Rimane in ogni caso riservato il consenso dell'autorità di vigilanza allo scioglimento e alla liquidazione della fondazione.

Art. 10 Riserva di modifica

1 - Modifica delle disposizioni

Ai sensi degli artt. 85 e 86 CC, il consiglio di fondazione può sottoporre all'autorità di vigilanza competente domande di modifica dell'organizzazione e del fine della fondazione nonché dell'atto di fondazione conformemente alle disposizioni legali.

La fondatrice può sottoporre all'autorità di vigilanza competente, ai sensi dell'art. 86a CC, una domanda di modifica del fine della fondazione conformemente alle disposizioni legali.

2 - Consenso dell'autorità di vigilanza

Eventuali modifiche devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza.

**Fondazione collettiva Swiss Life
per il 2° pilastro**

Zurigo, 17 marzo 2010

Luogo e data



Dr. Hermann Walser
Presidente del consiglio di fondazione



Daniela Bräm
Gerente